

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966

(77<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati »  
(1052) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1406, 1410, 1411, 1412
BANFI, f.f. relatore . . . . .	1406, 1409, 1411
FORTUNATI . . . . .	1406, 1407, 1408, 1409, 1410
FRANZA . . . . .	1410, 1411
GIGLIOTTI . . . . .	1410
PIRASTU . . . . .	1408, 1409, 1410
SALARI . . . . .	1411
TRABUCCHI . . . . .	1411
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bosso, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bonacina e Roda sono sostituiti rispettivamente dai senatori Canziani e Passoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos, e per il tesoro Agrimi e Braccesi.

MAGLIANO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati » (1052) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore senatore Bonacina, impedito per ragioni di salute a poter prender parte ai lavori della Commissione (egli, d'altra parte, nella riunione precedente aveva già svolto la sua relazione), se non si fanno osservazioni, l'incarico di relatore è affidato, per questa seduta, al senatore Banfi.

**BANFI, f.f. relatore.** Alla fine della riunione precedente — 14 dicembre 1965 —, dopo gli interventi del senatore Fortunati, del Presidente, dei senatori Martinelli, Fortunati, Lo Giudice, ed essendo stati chiesti dei chiarimenti da parte della Commissione, il Presidente aveva stabilito di rinviare ad altra data il seguito della discussione.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, in merito a questo provvedimento io presi a suo tempo conoscenza del resoconto della discussione e mi accorsi che, fra le osservazioni avanzate, la più rilevante era quella mossa dal senatore Fortunati, perchè egli — se ben ricordo — ammetteva l'ipotesi che un macchinario destinato ad usi agevolati, trascorso il quinquennio, sebbene ancora in condizioni tali da poter essere impiegato, poteva venir ceduto ad altra impresa non avente titoli per poter fruire degli stessi benefici, senza quindi pagare alcun onere doganale; dando vita così ad una speculazione economica da parte del cedente.

**FORTUNATI.** Non faccio nomi, ma nell'Università di Bologna si è veri-

ficato un caso del genere: un calcolatore elettronico, entrato con privilegio doganale, è stato in seguito venduto a terzi.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Noi, nella relazione, in certo qual modo, prevediamo queste ipotesi. Io però ho voluto studiare un po' meglio la situazione per dare una risposta per lo meno accettabile; cioè, nella relazione che accompagna il disegno di legge si ricorda già che per le obbligazioni doganali esiste la prescrizione quinquennale.

**FORTUNATI.** Un'impresa beneficia della prescrizione quinquennale se la spesa è avvenuta non in area agevolata, ma se è a pagamento sospeso la prescrizione è interrotta.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Comunque, questo periodo quinquennale è già stabilito dalla legge doganale. Però in base alla lettera a) dell'articolo 27 di detta legge il termine di prescrizione decorre « dalla data della bolletta per i diritti in essa acquisiti e alla riscossione in tutto o in parte per qualsiasi causa ». Per esempio, ci può essere una contestazione — a Bologna ne è sorta una — per cui si è liquidato il dazio sul presupposto che si trattasse di merce di un certo tipo. Poi, a distanza di tempo, è intervenuto l'ufficio tecnico ed ha valutato che la merce non era di quel tipo, ma di un altro e diverso, e si è dato inizio ad una procedura contenziosa. Ma se facciamo l'ipotesi di un ritardo negli uffici nel rendere la risposta alle indagini, sarebbe intervenuta la prescrizione.

**Ora,** tra queste cause sono senz'altro da annoverare le norme che dispongono esenzioni o riduzioni daziarie. È inoltre da tener presente che il termine di cinque anni previsto dal disegno di legge in questione decorre dalla data dell'emissione della bolletta doganale, da cui risulta la concessione del beneficio fiscale. Da ciò deriva che, in pratica, il vincolo è sensibilmente superiore al quinquennio, in quanto il documento doganale definitivo di assegnazione, viene ri-

lasciato soltanto dopo che sono stati assolti tutti gli adempimenti (autorizzazione ministeriale, ove prescritta, e accertamenti da parte degli organi finanziari della posa in opera del macchinario negli impianti cui è destinato) ai quali le singole leggi subordinano la concessione dell'agevolazione. L'adozione di un termine più breve di quello decennale, stabilito dall'articolo 2946 del Codice civile per la prescrizione delle obbligazioni civili, è stata determinata dalla necessità, prospettata dalle categorie interessate, di rimuovere, dopo un periodo di tempo inferiore ai dieci anni, i macchinari dall'originaria destinazione, perchè non più efficienti, oppure superati dal sopravvenuto progresso tecnico.

Ad ogni modo, se per i macchinari ancora utilizzabili come tali, rimossi dallo stabilimento agevolato anche dopo un quinquennio debbono essere riscossi i diritti relativi, noi potremmo dire di non avere particolari obiezioni da fare a che il provvedimento venga emendato in tal senso. Però, in questa ipotesi dovrebbe restare fermo il principio che i diritti da recuperare sono sempre da determinare in base al valore che i macchinari hanno al momento della loro rimozione.

F O R T U N A T I . Su questo non c'è discussione: è in base al valore iniziale, è chiaro.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Circa le affermazioni del nostro Presidente che tanto il Consiglio di Stato quanto la Corte di cassazione hanno ritenuto che nel caso di specie il pagamento dei diritti dovrebbe basarsi sul valore che le merci avevano al momento dell'introduzione nel territorio dello Stato, giova sottolineare che tra detti consessi non esiste concordanza. Mentre il Consiglio di Stato — sezione III — come ampiamente riportato nella riferita relazione ministeriale al disegno di legge in esame — con il parere del 16 ottobre 1962, n. 1037, ha affermato che « la domanda dell'esenzione dovrebbe comportare il pagamento dei tributi dovuti al momento dell'importazione e quindi sul valore delle merci in tale momento », la

Corte di cassazione, invece, con la sentenza Cassazione civile I n. 300 del 6 febbraio 1953, ha stabilito che, nei casi di cui trattasi, il mutamento di destinazione delle merci fa sorgere l'obbligazione tributaria allorquando detto mutamento avviene, giacchè è proprio in quel momento che il passaggio della linea doganale, verificatosi in precedenza, assume rilievo.

Ciò precisato, e per aderire, comunque, alla richiesta del Presidente della Commissione « di conoscere le ragioni per cui non si è addivenuti alla formulazione del tipo auspicato dal Consiglio di Stato », si fa presente che, avendo detto organo consultivo riconosciuto che le argomentazioni addotte nella relazione ministeriale erano pienamente fondate *de jure condendo*, si è ritenuto di aderire all'invito dello stesso organo, proponendo una soluzione legislativa della questione. Da qui il disegno di legge.

La soluzione del problema nel senso proposto si ritiene indispensabile, altrimenti si arriverebbe all'assurdo della pretesa dell'assolvimento dell'obbligazione doganale nella misura originariamente accertata anche per i macchinari resi inservibili a qualsiasi uso, annullando in tal modo i benefici accordati dalle norme agevolative. Inoltre, in caso di rimozione dei macchinari di cui si parla, non può non tenersi conto del mutato valore imponibile degli stessi, e ciò in quanto, come è stato ampiamente illustrato nella relazione ministeriale, non può ignorarsi che la parte del valore perduta dai menzionati macchinari, per effetto del precedente impiego, non dovrebbe costituire materia di imposizione, atteso che è in perfetta armonia con lo spirito e le finalità delle norme agevolative l'esonero dal pagamento dei diritti dovuti proprio ed esclusivamente sulla differenza tra il valore originario e quello assunto dalla merce all'atto della rimozione.

Sulla scorta delle considerazioni qui fatte è stato predisposto il disegno di legge tenendo presenti i criteri sanciti dalla Corte di cassazione con la precitata sentenza.

Per quanto riflette la proposta del senatore Bonacina, di rendere, cioè, automatica, ai fini dell'imposta daziaria, la riduzione del valore dei macchinari in ragione di un quin-

to per ogni anno, va rilevato che il ricorso, in casi del genere, a misure di ammortamento forfettario, mentre può trovare applicazione in materia di imposizione diretta, trova invece ostacoli nel ramo della imposizione daziaria, atteso che per la determinazione del valore imponibile a questo effetto non può procedersi con criteri analoghi a quelli di cui agli articoli 18 e seguenti delle disposizioni sulle tariffe daziarie di importazione, approvate con decreto del 1965.

F O R T U N A T I . Se non vado errato, quanto or ora sostenuto dall'onorevole Sottosegretario accetta il principio della Suprema Corte di cassazione: ossia, rimane in ogni caso — almeno in linea teorica — la possibilità di riscossione di un contributo sul valore momentaneo. Peraltro, non mi pare che nel testo del disegno di legge in esame si affermi il medesimo concetto, per cui la risposta dell'onorevole Sottosegretario può essere ritenuta contraddittoria.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo è quello che è; su di esso sono state fatte delle osservazioni, alle quali il Governo dà una risposta.

F O R T U N A T I . D'accordo, tanto più che ritengo di aver sostenuto io stesso la medesima tesi. Comunque, è chiaro, a mio avviso, che se si verifica una utilizzazione economica, il prelievo tributario deve avvenire su quella base, non su quella del valore originario.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 2 del provvedimento in discussione dice chiaramente: « In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali dei quali è stata accordata la esenzione, la sospensione o la riduzione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle

aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento ».

F O R T U N A T I . Ciò prima dei 5 anni; ma se la rimozione per altra utilizzazione avviene dopo i 5 anni? Questo è il punto principale. Cioè: mi sembra che il problema non sia quello temporale, bensì quello per cui trattandosi di un tributo o sospeso o addirittura, in certe condizioni, non riscuotibile, se tali condizioni vengono meno — e nel nostro caso mi pare vengano meno nel momento stesso in cui si utilizza economicamente un macchinario come nell'esempio da me già citato del calcolatore — valgano altre considerazioni. Anzitutto va tenuto conto che l'agevolazione è concessa partendo dal presupposto che nella grande maggioranza dei casi dopo 5 anni — praticamente dopo 6, dato l'intervallo di tempo che decorre dall'emissione della bolletta e il quinquennio compiuto — ci troviamo di fronte a dei rottami, non più a macchinari utilizzabili. Peraltro, per certi tipi di macchinari, come appunto i calcolatori, abbiamo una durata media di 10 anni; certo, negli ultimi 4 anni la loro efficienza non è più quella del primo periodo e quindi sottostanno ad una valutazione economica che è dell'ordine di un terzo del valore iniziale; tuttavia, una possibilità di ulteriore utilizzazione esiste. Comunque, è chiaro che non possiamo fare questione di tempo: io dico che invece, ad un certo momento, qualunque sia il periodo trascorso, occorre tener conto del criterio di possibile utilizzazione economica ulteriore, anche per evitare di provocare delle rendite differenziali. È infatti evidente che se io vendo un calcolatore dopo un certo numero di anni, lo faccio fissando un prezzo già depurato delle conseguenze della obsolescenza, ma al lordo degli oneri doganali. Quindi si determina, per forza di cose, una rendita differenziale, non avendo io a suo tempo pagato gli oneri doganali.

P I R A S T U . E allora, cosa proporrebbe il senatore Fortunati?

F O R T U N A T I . Di sopprimere il limite di 5 anni.

**PIRASTU.** Un periodo ci vuole, altrimenti viene annullato tutto il vantaggio per il Mezzogiorno.

**FORTUNATI.** Non viene annullato alcun vantaggio, perchè tutto si riduce ad una semplice considerazione: al momento della rimozione il macchinario o è un rottame o è ancora utilizzabile; se si tratta di un rottame, il problema non esiste; se vi è ancora possibilità di utilizzazione, non possiamo mettere il venditore nella condizione di guadagnarci, non avendo a suo tempo pagato gli oneri doganali; semmai se qualcuno può avere un vantaggio, deve essere l'acquirente.

**BANFI, f.f. relatore.** Se togliamo il limite di 5 anni determiniamo una difficoltà di accertamento, con dei costi dovuti alla necessità di perizie e così via.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Non dobbiamo dimenticare che vi è una disciplina normale e una eccezionale. La disciplina normale dice che, trascorsi 5 anni — che poi sono 6, come giustamente ha fatto rilevare il senatore Fortunati — i macchinari importati in agevolazione possono essere alienati senza pagamento dei diritti doganali. Questa è la norma base, che emerge dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ma si può verificare il caso — e ciò è emerso da quanto risulta al Ministero delle finanze, e da quanto può essere intuitivamente rilevato da tutti nell'ambito delle considerazioni economiche di un'azienda — che un macchinario debba essere sostituito anche prima del periodo di 5 anni (o 6 tenuto conto della fase burocratica) vuoi per obsolescenza tecnica (si pensi, specialmente, alle fabbriche petrolchimiche ove si arriva ad obsolescenze nel periodo anche di 3 anni) vuoi perchè l'acquisto del macchinario non ha corrisposto all'attesa, vuoi per fallimento dell'azienda, vuoi per mutamento delle strutture aziendali. Fenomeni del genere si possono verificare quindi anche prima che sia trascorso il quinquennio di utilizzazione. A questo punto sorge, evidentemente, da parte del-

l'imprenditore, la necessità di alienare il macchinario. Che cosa avviene? Avviene — dice l'articolo 2 del provvedimento in discussione — che si paga l'importo sulla differenza fra il valore originario e il valore che il materiale ha nel momento in cui è oggetto dell'alienazione. E mi pare che sia un ragionamento accettabile, perchè, in definitiva, per il macchinario si paga una somma di diritti doganali pari a quella che si pagherebbe se il macchinario venisse direttamente importato dall'estero nello stato in cui di fatto si trova. In altre parole, è il passaggio della linea doganale che si effettua — ai sensi della legge doganale — all'interno del territorio, ma che se fosse effettuato al confine di Stato non darebbe luogo al pagamento di maggiori gravami. Ed anche questa soluzione a me pare giusta sia per l'una sia per l'altra ipotesi, una soluzione sulla quale non mi sembrano possibili eccezioni trattandosi della applicazione delle norme vigenti per la importazione di macchinari dall'estero. Tutt'al più, si potrà dire che il termine di 5 anni è troppo lungo. Ma anche a questo proposito vi sono delle considerazioni contrastanti, perchè è difficile stabilire quale sia il termine ottimale date le innumerevoli situazioni in cui si possono trovare le aziende. Evidentemente, si è cercato di collocarci all'interno di un periodo di tempo tale da garantire sufficientemente che il materiale non sia più nelle originarie condizioni. In sostanza, si tratta del periodo medio di piena utilizzazione. Certo, può darsi che per taluni macchinari e materiali si determini una situazione privilegiata, ma è chiaro che noi non possiamo fissare un periodo a seconda dei vari tipi di macchinari perchè si tratta di legiferare oggi per il futuro e noi non possiamo essere in grado di prevedere le variazioni che si verificheranno nei singoli settori e dobbiamo pertanto tenerci su una linea mediana.

Quindi è l'attestarsi su una linea mediana che corrisponde, secondo me, a una stasi di alcune situazioni che incancreniscono proprio perchè sono appesantite da disposizioni di questo genere. Io vorrei pregare la Commissione di approvare il testo così com'è.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77ª SEDUTA (21 aprile 1966)

G I G L I O T T I . Esaminiamolo articolo per articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale.

F O R T U N A T I . A titolo personale dichiaro che non sono d'accordo con questa impostazione perchè, secondo me, essa dà luogo, necessariamente, a forme di contraddizioni economiche che, ad un certo momento, poi esplodono in maniera grave. Crediamo di fare gli interessi dei singoli imprenditori e invece rischiamo di danneggiarli. Io personalmente dichiaro che voterò contro il disegno di legge perchè in ogni caso, se vogliamo adottare una linea mediana, dovremmo aumentare i cinque anni per lo meno a sei o a sette.

P I R A S T U . Il nostro gruppo darà voto contrario al disegno di legge per i motivi esposti dal senatore Fortunati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1.

(Non è approvato).

F O R T U N A T I . Ritengo che il Governo debba presentare un nuovo testo dell'articolo 1.

G I G L I O T T I . E in questo caso ci asterremo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questi provvedimenti hanno una loro logica. Propongo di portare il termine a sei anni.

F R A N Z A . Faccio rilevare che si è proceduto alla votazione dell'articolo 1 e che si è data ufficialmente notizia dell'esito.

Prego che venga inserita a verbale questa mia dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Risulta dal verbale che l'articolo 1, così come è formulato, è stato respinto.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora, signor Presidente, io, prima dell'articolo 2, presento un altro articolo: « I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati o in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata l'esenzione, la sospensione o la riduzione, trascorsi sei anni dalla data di emissione della bolletta doganale da cui risulta la concessione del beneficio fiscale ».

P R E S I D E N T E . L'articolo 1, nella formula del disegno di legge, non è stato approvato dalla Commissione. A questo punto il rappresentante del Governo propone un altro articolo. Chiedo alla Commissione: ritiene che sia possibile l'esame di un articolo così poco diverso da quello che è stato respinto?

F O R T U N A T I . Debbo anche dichiarare, che a parte la questione di forma, c'è una questione di sostanza, perchè nella motivazione del mio voto contrario era proprio detto in maniera esplicita che avrei votato contro perchè ritenevo che il periodo di cinque anni fosse insufficiente.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77ª SEDUTA (21 aprile 1966)

**P R E S I D E N T E .** Il Governo propone un articolo che il senatore Fortunati ritiene possa contenere una soluzione soddisfacente.

**F R A N Z A .** Ritengo che il nuovo testo proposto dal Governo non differisca sostanzialmente dal primo e quindi non possa essere posto in votazione.

**S A L A R I .** A parte le considerazioni svolte dal senatore Franza, dichiaro di astenermi dal voto, in quanto ho già votato a favore della precedente formulazione dell'articolo 1 per cui non so perchè dovrei votare a favore di una norma che non è più quella di prima.

**P R E S I D E N T E .** L'aver votato a favore di una disposizione diciamo così principale non toglie che se ne possa approvare anche una subordinata.

Io ritengo che la nuova formulazione di un articolo possa essere presentata non soltanto sotto forma di emendamento, ma anche di un articolo diverso dal precedente. Supponiamo che ci sia una disposizione la quale proponga l'attribuzione di un sussidio, di un contributo per esempio di 10 milioni di lire. Il Senato non approva la proposta. Ma se qualcuno propone un'altra norma, che invece porta a 5 o a 2 i milioni dello stanziamento, non vedo perchè lo stesso Senato non possa approvare la nuova disposizione.

**T R A B U C C H I .** In verità non ero molto favorevole alla formulazione dell'articolo 1, così come risultava dal testo in esame; tuttavia ho votato a favore. Ora però, dato che è pacifico che il provvedimento deve ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, chiedo se non sia il caso che l'onorevole Sottosegretario, anzichè modificare unicamente il periodo di decorrenza del beneficio fiscale, proponga un articolo che sia sostanzialmente diverso, e cioè un articolo in cui la durata della esenzione sia collegata con il periodo di ammortamento ammesso per i macchinari.

Vi sono delle macchine che divengono obsolete in un periodo ancor più breve dei 5 anni; ce ne sono altre che divengono obsolete in un periodo più lungo. Ora, la logica sembra suggerire di collegare il periodo entro il quale può essere cambiata la destinazione col periodo per il quale è ammesso l'ammortamento della macchina.

Articolando in tal maniera la norma, si potrebbe veramente superare, secondo me, anche la difficoltà formale, che non vedo così fondamentale come la vede il senatore Franza, ma che indubbiamente potrebbe rappresentare un precedente forse non del tutto elegante.

**B A N F I , f.f. relatore.** Cosa intende il senatore Trabucchi per obsolescenza di una macchina? E il periodo dopo il quale una macchina raggiunge la obsolescenza come viene stabilito, e da chi?

**T R A B U C C H I .** A dettare le norme dovrebbe provvedere il Ministero delle finanze.

**V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze.** Credo di poter sollevare al suggerimento del senatore Trabucchi, così, subito, una osservazione che mi pare comunque fondamentale. Noi, qui, siamo in tema di imposte doganali. L'ammortamento è un concetto che, invece, ci trasferisce nel settore della imposizione diretta. La imposizione doganale si applica rispetto al valore che possiede la merce al momento della introduzione oltre la linea doganale. Quindi, che cosa dovremmo stabilire? Che se si importa una macchina che abbia avuto una certa utilizzazione all'estero, si paga sul valore dichiarato e riconosciuto dai doganieri al momento del passaggio della linea doganale. Se invece si volesse acquistare la stessa macchina proveniente dalla zona agevolata, si dovrebbe pagare in relazione allo stato di ammortamento, il quale non corrisponde affatto al valore della merce, ma è in dipendenza del prezzo che l'operatore è stato obbligato a praticare in relazione a quel determinato tipo di ammortamento e in considerazione degli

anni che gli uffici delle imposte dirette ammettono per l'ammortamento. Possiamo avere, insomma, a questo proposito delle differenze enormi.

Si prenda ad esempio il caso di una macchina per la quale l'ammortamento sia stato previsto dalla nostra legge (ufficio imposte dirette) in 10 anni ma che, per ragioni varie, data in mano a persone incapaci, venga frantumata dopo 3 anni. Come ci dobbiamo regolare?

Ecco, allora che mi sembra si vadano a confondere due concetti che appartengono a categorie fisiche diverse, mentre nel nostro caso dobbiamo rimanere dentro il concetto del valore di dogana, un concetto per cui una macchina potrebbe avere un valore più elevato, tenuto presente l'anno dell'ammortamento, per non essere mai stata utilizzata, e potrebbe avere un valore più basso anche se gli ammortamenti sono, poniamo, al secondo anno.

Ritengo perciò che un emendamento di tale natura non possa essere accettato, a parte le difficoltà tecniche cui andrebbero incontro i funzionari del Ministero delle fi-

nanze per applicare concetti che sono della imposizione generale diretta.

In conclusione, per uniformità, nella tassazione, o accettiamo questo criterio, altrimenti non vedo — anche se prendessi del tempo — come potrei studiare un'articolazione razionale, pulita, diversa da quella attuale.

**P R E S I D E N T E .** La questione trascende i limiti di questo articolo; può portare alla costituzione di precedenti che non si sa quali conseguenze possano avere. Bisogna esaminarla approfonditamente; e quindi, se non si fanno osservazioni, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge perchè è troppo importante per poter essere esaurita in questa seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari